



COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA CA2 EDOLO

Via C. Battisti, 44
25048 Edolo (BS)
Codice Fiscale: 99 003 260 173

REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE DA POSTAZIONE FISSA STAGIONE VENATORIA 2026/2027

Approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio CA2 in data 19/02/2026

Art. 1 – Forma di prelievo

Nel **Comprensorio Alpino di Caccia CA2 Edolo**, per la **stagione venatoria 2026/2027** la **caccia al cinghiale** è consentita **nella forma della caccia di selezione da postazione fissa georeferenziata**, nel rispetto dei **tempi e delle modalità** stabiliti dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. 230 del 23/09/2024 e s.m.i.**

L'esercizio della **caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata nel Comprensorio Alpino CA2** avviene in conformità alle **disposizioni del presente regolamento**; pertanto, i **cacciatori** che **presentano istanza di ammissione** dichiarano di **accettare integralmente** e di **impegnarsi a osservare tutte le disposizioni** contenute nel presente regolamento.

A partire dalla stagione venatoria 2025/26, il Tesserino Regionale riporta una casella dedicata alla selezione al cinghiale, che deve essere barrata ogni qualvolta il cacciatore esercita tale forma di caccia.

Art. 2 – Ammissione al prelievo

Sono **ammessi alla caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata nel Comprensorio Alpino CA2** i cacciatori che soddisfano i seguenti requisiti:

- Aver conseguito la qualifica di **cacciatore esperto** abilitato al **prelievo selettivo del cinghiale** entro il **31 luglio dell'anno in corso**;
- Essere **coperti da polizza assicurativa valida**, comprensiva dell'attività di caccia di selezione al cinghiale svolta anche in **orario notturno**;
- Essere **in regola con il versamento della quota** prevista per la **forma di caccia principale** e della relativa **quota integrativa** per la **caccia al cinghiale in selezione da postazione fissa**, secondo le disposizioni vigenti.

Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti sopra indicati comporta l'esclusione dal prelievo.

L'ammissione alla caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata è subordinata al versamento della quota integrativa prevista in funzione della forma di caccia principale, secondo gli importi di seguito indicati:

- a) **per il cacciatore che esercita in via preferenziale la caccia agli ungulati**, l'ammissione è subordinata al versamento della **quota integrativa di € 55,00**, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti per la caccia agli ungulati;
- b) **per il cacciatore che esercita in via preferenziale la caccia vagante alla migratoria, all'avifauna ripopolabile, alla selvaggina stanziale da penna e tipica di monte, nonché la caccia vagante alla migratoria e alla lepre (comune e bianca)**, l'ammissione è subordinata al versamento della **quota integrativa di € 55,00**;
- c) **per il cacciatore che esercita in via preferenziale la caccia da appostamento fisso**, l'ammissione è subordinata al versamento della **quota complessiva di € 255,00**, comprensiva della quota di **€ 27,50** relativa al solo appostamento fisso.

Per ciascun cacciatore **non è previsto un numero massimo di capi di cinghiale da abbattere**, fatto salvo quanto diversamente stabilito da eventuali **provvedimenti o decreti attuativi successivi** all'emanazione del presente regolamento.

Art. 3 – Tempi di prelievo

Il prelievo selettivo del cinghiale da postazione fissa georeferenziata nel territorio del Comprensorio Alpino CA2, è consentito dal 01/04/2026 al 31/03/2027, fatto salvo quanto diversamente disposto da provvedimenti attuativi o integrativi successivi all'emanazione del presente regolamento.

Entro i limiti temporali sopra indicati, l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata è consentito secondo le seguenti modalità:

- dal 01/04/2026 al 19/09/2026 e dal 01/12/2026 al 31/03/2027:
 - consentito per massimo cinque giorni settimanali senza limiti di orario, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì;
- dal 20/09/2026 (terza domenica di settembre) al 30/11/2026:
 - nei giorni di mercoledì e domenica, coincidenti con l'esercizio della caccia vagante alla lepre e alla selvaggina da penna, la caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata è consentita esclusivamente in orario serale, dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
 - nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, la caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata è consentita senza limiti di orario.

Eventuali sospensioni, modifiche o chiusure anticipate del periodo di prelievo, disposte dall'Autorità competente per motivi gestionali, sanitari o di sicurezza, saranno tempestivamente comunicate agli interessati e diverranno immediatamente vincolanti.

Art. 4 – Comunicazione uscita e norme di prelievo

Durante l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata è fatto assoluto divieto di cacciare altri ungulati (camoscio, capriolo e cervo).

Ogni cacciatore deve denunciare l'uscita venatoria sull'APP Cinghiale Lombardia come da decreto della Regione Lombardia n. 18786 del 18/12/2025 e mediante l'apposito *modulo di uscita* disponibile sul sito web del Comprensorio Alpino di Caccia CA2.

Il modulo deve essere compilato integralmente, indicando in particolare:

- nome e cognome del cacciatore;
- data di compilazione e data dell'uscita venatoria;
- indirizzo e-mail del dichiarante, a cui sarà inviata la conferma di ricezione;
- nominativo di eventuali ospiti o accompagnatori (non vincolante ai fini della validità della dichiarazione);
- tipologia "Prelievo" e uscita "Cinghiale";
- codice della postazione che si intende utilizzare, propria o usufruibile per delega (come previsto dall'art. 5);
- coordinate geografiche della postazione (sistema WGS84, ricavabili da Google Maps);
- località mattino – località pomeriggio e Comune dell'uscita venatoria.

Va prestata particolare attenzione all'inserimento delle coordinate geografiche della postazione.

In caso di compilazione incompleta del modulo, l'uscita è considerata non autorizzata, con applicazione di eventuali sanzioni secondo la normativa vigente.

La giornata venatoria relativa alla caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata, della durata di 24 ore, è articolata nelle seguenti fasce orarie: mattino e pomeriggio.

a) Mattino

Per fascia mattutina si intende l'attività venatoria svolta dalle **ore 00.00 alle ore 14.00** della data di uscita. La relativa dichiarazione di uscita deve essere presentata **massimo entro le ore 20.00 del giorno precedente**.

b) Pomeriggio

Per fascia pomeridiana si intende l'attività venatoria svolta dalle **ore 14.00 alle ore 24.00** della data di uscita. La relativa dichiarazione di uscita deve essere presentata **massimo entro le ore 14.00 del giorno stesso**.

Qualora la località del mattino sia diversa da quella del pomeriggio, il cacciatore è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni di uscita, una per il mattino e una per il pomeriggio.

Il cacciatore può **modificare** le **dichiarazioni già inviate**, compilando un **nuovo modulo**, nel **rispetto delle scadenze temporali** sopra indicate. Le dichiarazioni successive **annullano e sostituiscono** quelle precedenti riferite al medesimo cacciatore.

Sul luogo di caccia, **appena abbattuto il capo**, il cacciatore è tenuto ad **apporre al garretto posteriore dell'animale l'apposita fascetta datario**, debitamente incisa e ben sigillata. Contestualmente, deve **annotare l'abbattimento sul Tesserino Venatorio Regionale e sul Tesserino Aggiuntivo del Comprensorio Alpino CA2; deve inoltre segnalare l'avvenuto abbattimento sull'APP Cinghiale Lombardia**.

Qualora, nella stessa giornata di caccia, il cacciatore di selezione abbatta più di un cinghiale senza essere in possesso della seconda fascetta datario, dopo aver applicato la prima fascetta è tenuto a informare immediatamente il Servizio di Polizia Provinciale e un responsabile del Comprensorio Alpino CA2.

L'animale abbattuto deve essere accuratamente eviscerato prima di essere trasportato al Centro di Sosta. È vietato asportare organi genitali, mammelle o eventuali trofei.

Nel caso in cui il cacciatore non sia in possesso dell'attestato di cacciatore formato, il capo abbattuto deve essere consegnato al Centro di Sosta del Comprensorio Alpino CA2, presso la Macelleria Aresu in via G. Treboldi 184 a Edolo, per le misurazioni biometriche e i controlli sanitari di legge. Si raccomanda anche ai cacciatori in possesso del suddetto attestato il conferimento della carcassa presso il Centro di Sosta convenzionato con il Comprensorio CA2.

Tutti i cacciatori devono obbligatoriamente conferire all'IZS di Brescia, tramite ATS Breno, 60 grammi di muscolo (pilastrini del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella spp.* e una provetta contenente 10 ml di sangue per gli esami sierologici, accompagnando i campioni con l'apposito modulo.

La carcassa del cinghiale abbattuto è consumabile esclusivamente a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell'ATS Breno.

Il Comprensorio non si assume alcuna responsabilità in merito al consumo di carni che non siano transitate presso il Centro di Sosta convenzionato.

Art. 5 – Postazione di caccia

Nel Comprensorio Alpino di Caccia CA2 Edolo, la caccia al cinghiale è consentita **nella forma della caccia di selezione da postazione fissa georeferenziata**.

Per **postazione fissa georeferenziata** si intende un **luogo** individuato all'interno del territorio del Comprensorio CA2, **identificato** in modo inequivocabile **mediante coordinate geografiche**.

Il **sistema di riferimento** da utilizzare per l'individuazione della posizione è il **WGS84** (coordinate Google Maps), esprimendo latitudine e longitudine in gradi e frazioni di grado.

a) Numero e titolarità delle postazioni

Ogni cacciatore può allestire fino a **tre postazioni**, le stesse appartengono al cacciatore che le registra e non possono essere utilizzate da terzi senza specifica autorizzazione scritta (delega) trasmessa al Comprensorio.

La precedenza nell'assegnazione è riconosciuta ai cacciatori residenti nel Comune in cui si richiede la postazione; in caso di più domande presentate da cacciatori residenti nello stesso Comune della postazione, l'assegnazione è valutata puntualmente del Comprensorio.

b) Richiesta, rinnovo, rinuncia e delega delle postazioni

Dal **1° al 31 marzo**, contestualmente alla domanda di rinnovo annuale, il cacciatore può:

- **richiedere** nuove postazioni, sempre nel limite massimo di tre postazioni totali;
- **rinnovare** le postazioni utilizzate nella stagione venatoria precedente, a condizione di aver effettuato almeno otto uscite e/o abbattuto almeno un cinghiale nelle postazioni da rinnovare;
- **rinunciare** a una o più postazioni di sua proprietà nella stagione venatoria precedente;
- **delegare** a una o più postazioni di sua proprietà ad uno o più cacciatori.

I cacciatori che hanno usufruito di **delega** nella stagione venatoria precedente **non acquisiscono alcun diritto di prelazione** in caso di **rinuncia** della postazione da parte del titolare.

Eventuali variazioni, in periodi diversi da quello indicato, avranno un costo di € 50,00 per postazione.

c) Pasturazione e spostamenti

È consentita la **pasturazione** con granaglie nel **raggio di 150 metri** dalla postazione stessa previa comunicazione al Comprensorio, ed è consentito al cacciatore **allontanarsi con il fucile dalla postazione fissa** entro il **raggio di 150 metri** dalla stessa, **esclusivamente** per finire un **animale ferito** o per controllare l'esito di un **colpo incerto**.

d) Tipologia e sicurezza delle postazioni

Le postazioni possono essere **sopraelevate (altane)** o a **terra (bassane)**, purché predisposte di idonei appoggi che permettano e facilitino il più possibile il **tiro** di precisione **pulito e risolutivo**. Le **postazioni sopraelevate** sono preferibili perché **più sicure**. Il cacciatore valuta la balistica per evitare rischi, scegliendo **direzioni di sparo sicure** (terrapieni, fianchi di montagna) con impatto controllabile in caso di errore, garantendo l'immediato arresto del proiettile nel terreno, evitando lunghi tragitti e pericolosi rimbalzi.

e) Distanze e norme di legge

Le postazioni **non possono essere posizionate a meno di 300 metri** (area di tolleranza 275 metri) l'una dall'altra anche se dello stesso cacciatore.

Inoltre, **devono essere rispettate** tutte le **norme di legge** inerenti alle **distanze** dalle strade, abitazioni, ferrovie, costruzioni agricole e capanni fissi di caccia. Inoltre, la **linea di tiro** non può essere indirizzata verso un'altra **postazione**, questo per ridurre al minimo ogni rischio di infortuni o incidenti di ogni genere.

f) Postazioni su terreni altrui

Per la realizzazione delle **postazioni fisse di caccia su fondo altrui**, è necessario ottenere il consenso del proprietario/conducente del fondo o del Comune (se necessario) in caso di territorio demaniale, ed è necessario depositare specifica domanda (CIL) con allegato estratto mappa catastale e manufatto tipo presso l'ufficio urbanistica del Comune di competenza.

g) Autorizzazione delle postazioni e cartografia

Entro il **30 aprile** dell'anno in corso il Comprensorio comunica l'**esito delle verifiche** relative alle richieste di rinnovo, modifica e integrazione delle postazioni fisse georeferenziate.

Il Comprensorio fornisce un'apposita **cartografia** con l'**identificazione** e la **localizzazione** delle **postazioni autorizzate**.

Resta di competenza e responsabilità del cacciatore verificare la sussistenza di tutti i requisiti in tema di sicurezza e distanze.

Si ricorda che il cacciatore è l'unico responsabile della sicurezza del tiro ed è responsabile penalmente e civilmente per eventuali danni e ferimenti durante l'esercizio venatorio

Art. 6 – Ospite nella postazione di caccia

Il cacciatore **può ospitare**, presso la propria postazione, al massimo un altro cacciatore, a condizione che quest'ultimo **possessa** l'abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale e **abbia aderito** alla forma di **caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenzata nel Comprensorio CA2**.

È **consentito ospitare** un accompagnatore, a condizione che non sia munito di arma da fuoco.

Nell'arco della stessa giornata, il cacciatore **può dichiarare** la propria uscita a caccia e, contestualmente, **può svolgere** le funzioni di ospite o accompagnatore presso la postazione di un altro cacciatore.

Art. 7 – Consegna scheda di abbattimento e ritiro nuovo sigillo

Entro 48 ore dall'abbattimento, il cacciatore **deve far pervenire** presso la sede del Comprensorio la **scheda di abbattimento**, debitamente compilata in ogni sua parte. In tale occasione, il cacciatore può richiedere il rilascio di una fascetta datario aggiuntiva al fine di proseguire l'attività di caccia al cinghiale. Contestualmente al rilascio della fascetta, il Comprensorio provvede a fornire una nuova provetta e la relativa modulistica da compilare successivamente all'abbattimento.

Qualora la carcassa del cinghiale **transiti presso il Centro di Sosta**, i **rilevi biometrici** sono effettuati dai **responsabili** del Comprensorio appositamente **incaricati**.

Ove il cacciatore scelga di **non avvalersi** del Centro di Sosta, la **scheda di rilievo biometrico** deve essere **compilata** in ogni sua parte dal **cacciatore** medesimo, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 8, lettera e)*, del **regolamento Regionale** vigente e va fatta **pervenire** al Comprensorio CA2.

Art. 8 – Mezzi consentiti

Nella caccia di **selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenzata** e agli ungulati in genere è fatto **assoluto divieto di utilizzare cani**, fatta eccezione per il **cane da traccia**, il cui impiego è consentito esclusivamente per il **recupero del capo ferito**.

Il prelievo selettivo del **cinghiale da postazione fissa georeferenzata** è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo del **fucile a canna rigata**, eventualmente **equipaggiato con ottiche termiche o intensificatori luminosi ad infrarossi**.

È fatto divieto di impiegare tali dispositivi per qualsiasi altra forma di caccia e in particolare, per la caccia di selezione ad altri ungulati (camoscio, capriolo, cervo); ogni utilizzo difforme costituisce reato ed è punito ai sensi di legge.

Art. 9 – Attività di recupero degli ungulati feriti

È fatto **obbligo** al cacciatore e all'accompagnatore di provvedere, qualora si renda necessario, al **recupero del capo ferito esclusivamente** mediante l'intervento del **conduttore e del cane da traccia** iscritti nel relativo Albo Provinciale e messi a disposizione dal Comprensorio Alpino CA2.

A tal fine, deve essere data **immediata comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale** territorialmente competente e al **Responsabile del Servizio Recupero Ungulati**, il quale avvierà le procedure previste, provvedendo contestualmente ad avvisare il conduttore incaricato, ai sensi *dell'Art. 7 della L.R. n. 19 del 17 luglio 2019 – Attività di recupero degli ungulati feriti*.

Art. 10 – Obblighi e divieti per il cacciatore

Ad ogni cacciatore è fatto **obbligo** di:

- **conoscere e rispettare integralmente le disposizioni del presente regolamento;**
- indossare un **capo di abbigliamento ad alta visibilità** come previsto dalla normativa;
- essere **coperto da polizza assicurativa valida**, comprensiva dell'attività di caccia di selezione al cinghiale svolta anche in **orario notturno**;
- **raggiungere la propria postazione con l'arma scarica e riposta nel fodero;**
- utilizzare la **postazione** di un **altro cacciatore** solo se **delegato** come riportato nell'**art. 5**.

Ad ogni cacciatore è fatto **divieto** di:

- **arrecare danni o compromettere le postazioni altrui;**
 - per questioni di **sicurezza**; **soffermarsi** durante il tragitto per la propria postazione di caccia **nei pressi delle poste altrui** utilizzando visori o fonti luminose;
 - **sparare a cinghiali in zone diverse** rispetto alla postazione dichiarata nell'uscita venatoria, nemmeno durante il tragitto;
 - **arrecare disturbo** agli altri cacciatori durante la loro attività venatoria.
-

Art. 11 – Provvedimenti disciplinari

Fatte salve le **sanzioni previste dalle leggi vigenti** e l'applicazione dell'*art. 51 della Legge Regionale n. 26/1993*, la **violazione delle disposizioni** del presente **regolamento** può comportare l'adozione di **provvedimenti disciplinari** da parte del **Comprensorio Alpino CA2**, in attuazione di quanto previsto dal relativo **Statuto**. Tra tali provvedimenti rientra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la **sospensione del tesserino aggiuntivo, nelle modalità e nella misura che saranno deliberate dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2.**

Il **mancato rispetto** di quanto previsto dall'**art. 10** del presente **regolamento** comporta i seguenti provvedimenti disciplinari:

- **Al primo e al secondo richiamo: sospensione per un mese (1) dall'esercizio della caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata;**
 - **Al terzo richiamo: revoca dell'autorizzazione all'esercizio della caccia di selezione al cinghiale da postazione fissa georeferenziata per la stagione venatoria in corso.**
-

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2, avvenuta in data 19/02/2026.

Il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni che si rendano necessarie o opportune, al fine di garantirne la piena conformità al quadro normativo vigente in materia di attività venatoria, nonché in relazione a sopravvenute cause di forza maggiore che risultino incompatibili con gli intenti e le finalità precedentemente descritti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività venatoria; il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti disciplinari, qualora se ne ravvisi la necessità.

NUMERI UTILI:

Corpo di Polizia Provinciale – Cominini Gianluca

Cell. 335 5414409

Responsabile Servizio Recupero Ungulati - Gregorini Gian Paolo

Cell. 327 7781267